



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004

C.F. 02784710580

Tel 06937891

www.comune.lanuvio.rm.it

SETTORE IV - Polizia Locale

Ordinanza del Responsabile del IV Settore Polizia Locale

<i>Ordinanza N. <u>90</u> Del <u>29/09/2026</u></i>	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL BORGO ANTICO DI LANUVIO DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, DELLE CATEGORIE AUTORIZZATE, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO, DELLE DEROGHE E DELLE MODALITÀ OPERATIVE.
---	--

IL COMANDANTE

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. **98** del 04.08.2026 veniva approvata l'istituzione e la delimitazione della zona a traffico limitato (Z.T.L.) del Borgo Antico di Lanuvio ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D. Lgs. n 285/1992 – con approvazione della perimetrazione, con atto di indirizzo per l'adozione del regolamento generale in Consiglio Comunale;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. **37** del 07.08.2026 veniva adottato il Regolamento Comunale per l'istituzione, l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento della Zona a Traffico Limitato del Borgo Antico del Comune di Lanuvio;

RITENUTO necessario dare attuazione al regolamento comunale disciplinando accessi, orari, categorie autorizzate e modalità operative della ZTL;

CONSIDERATO che il Regolamento demanda al Comandante della Polizia Locale l'individuazione:

- dei giorni e degli orari di attivazione della ZTL;
- dei varchi di accesso;
- delle modalità operative;
- delle modalità di controllo;
- dei percorsi autorizzati;
- della disciplina del carico e scarico;
- delle deroghe operative;
- delle modalità di gestione della white list;

RITENUTO necessario disciplinare in modo organico il funzionamento della Zona a Traffico Limitato del Borgo Antico, al fine di garantire:

- la sicurezza della circolazione;
- la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale;
- la riduzione del traffico veicolare;
- la tutela della mobilità pedonale;
- il miglioramento della qualità urbana;
- l'accessibilità ai residenti, alle attività economiche ed ai servizi essenziali;

DATO ATTO che la presente Ordinanza viene adottata e sottoscritta in virtù dell'incarico di Responsabile del IV Settore – Corpo di Polizia Locale conferito al Dott. Sergio Ierace con Decreto Sindacale n. 6 del 09/09/2024;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37, 158, 188 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

Art. 1 – Istituzione

È istituita la Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Borgo Antico del Comune di Lanuvio secondo il perimetro individuato nell'Allegato A del Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. **98** del 04.08.2026 e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **37** del 07.08.2026.

All'interno della Zona a Traffico Limitato è vietata la sosta dei veicoli, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento comunale e dalle eventuali specifiche autorizzazioni.

La presente Ordinanza costituisce atto attuativo del Regolamento comunale.

Art. 2 - Delimitazione e varchi

L'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) è consentito esclusivamente attraverso i varchi e i percorsi individuati dall'Amministrazione Comunale e riportati nell'Allegato B del Regolamento comunale.

È vietato l'accesso e il transito veicolare nelle ulteriori vie e piazze ricomprese nel perimetro della ZTL, non espressamente individuate nel suddetto Allegato B, salvo quanto previsto per i soggetti autorizzati e per le categorie aventi diritto ai sensi del Regolamento comunale e della normativa vigente.

Il varco di accesso alla ZTL è individuato in **Piazza Mazzini**.

I varchi di uscita dalla ZTL sono individuati:

- in **Via Roma, con provenienza da Via Centuripe;**
- in **Via Elio Stillone, con provenienza da Via Garibaldi.**

I varchi sono segnalati mediante idonea segnaletica conforme al Codice della Strada.

Ove installati, gli impianti elettronici di rilevazione degli accessi operano nel rispetto delle autorizzazioni ministeriali e del D.P.R. n. 250/1999.

Art. 3 - Giorni e orari di attivazione

La Zona a Traffico Limitato è attiva **per tutto l'anno, 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, festivi compresi.**

Eventuali modifiche saranno adottate mediante successiva ordinanza dirigenziale dell'Ufficio Comunale competente.

Gli orari sono riportati sulla segnaletica installata presso i varchi e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Art. 4 - Categorie autorizzate

Possono accedere alla ZTL esclusivamente i veicoli appartenenti alle categorie previste dal Regolamento Comunale e muniti di regolare autorizzazione o comunque rientranti nei casi di esenzione previsti dalla legge, secondo le modalità indicate nel presente atto attuativo e mediante l'allegato MODULO A - RICHIESTA ACCESSO BORGO ANTICO.

CATEGORIA FASCIA A:

CATEGORIA	ACCESSO
Forze di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Associazioni di Soccorso, Forze Armate per ragioni di servizio, servizi pubblici essenziali e a rete, Comune di Lanuvio e Enti Pubblici per lo svolgimento di funzioni e servizi istituzionali.	sempre consentito secondo normativa e senza preventiva richiesta.

CATEGORIA FASCIA B:

CATEGORIA	ACCESSO
CUDE	È sempre consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa comunicazione preventiva, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.

CATEGORIA FASCIA C:

CATEGORIA	ACCESSO
Residenti nella ZTL	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.
Domiciliati nella ZTL	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.
proprietari immobili ubicati nella ZTL	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.
usufruttari immobili ubicati nella ZTL	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.
diritto reale immobili ubicati nella ZTL	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.
Autorimesse e garage privati	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.

CATEGORIA FASCIA D:

CATEGORIA	ACCESSO
medici, pediatri e veterinari	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.
personale sanitario	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.
farmacie	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.
assistenza domiciliare	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.
caregiver	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.
badanti	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.

CATEGORIA FASCIA E:

CATEGORIA	ACCESSO
Professionisti aventi sede nella ZTL	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal

	vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.
artigiani	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.
attività commerciali	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.

CATEGORIA FASCIA F:

CATEGORIA	ACCESSO
taxi	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa comunicazione preventiva, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.
NCC	È consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente e previa comunicazione preventiva, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, esclusivamente per il transito.

CATEGORIA FASCIA G:

CATEGORIA	ACCESSO
traslochi	previa autorizzazione e rilascio di permesso temporaneo.
cantieri	previa autorizzazione e rilascio di permesso temporaneo.
Cerimonie, funerali e manifestazioni ed eventi autorizzati	previa autorizzazione e rilascio di permesso temporaneo.
ulteriori casi previsti da regolamento	previa autorizzazione e rilascio di permesso temporaneo.

Art. 5 - Orari di accesso delle categorie autorizzate

L'accesso delle categorie autorizzate avviene secondo la disciplina prevista dal regolamento e il presente atto attuativo e la permanenza dei veicoli autorizzati all'interno dell'area perimetrata della ZTL è consentita **per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo massimo di 20 (venti) minuti**, ad esclusione dei casi di esenzione previsti dalla legge.

Le fasce orarie potranno essere modificate con successiva ordinanza.

Art. 6 - Modalità di accesso

Le autorizzazioni consentono il solo transito, salvo i casi nei quali sia espressamente autorizzata anche la sosta temporanea.

L'accesso avviene esclusivamente mediante targa inserita nella white list comunale.

L'autorizzazione non costituisce deroga ai divieti di sosta, fermata, senso unico, area pedonale o ad altre prescrizioni vigenti.

Art. 7 - Gestione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Ufficio per il Borgo Antico istituito presso il Comando di Polizia Locale.

Le domande possono essere presentate:

- tramite posta elettronica, all'indirizzo polizialocale.ztl@comune.lanuvio.rm.it;
- mediante protocollo comunale.

L'autorizzazione è efficace esclusivamente con l'inserimento della targa nella white list.

La validità, il rinnovo, la modifica, la sostituzione della targa, la sospensione, la revoca e la decadenza delle autorizzazioni sono disciplinate dal Regolamento comunale.

Art. 8 - Disciplina delle operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico delle merci all'interno della Zona a Traffico Limitato non sono consentite.

Per le esigenze di carico e scarico connesse alle attività presenti nel Borgo Antico, sono individuati, nelle aree limitrofe alla ZTL, appositi **stalli riservati**, da utilizzare nel rispetto della segnaletica stradale e delle modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 9 - Persone con disabilità titolari di CUDE

I veicoli utilizzati da persone titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) sono ammessi all'accesso alla ZTL secondo quanto previsto dall'art. 188 del Codice della Strada e dal Regolamento comunale.

Il titolare del CUDE può comunicare la targa del veicolo utilizzato:

- preventivamente;
- mediante le modalità telematiche predisposte dal Comune;
- tramite comunicazione all'Ufficio per il Borgo Antico.

Resta fermo che:

- il CUDE è personale;
- non costituisce autorizzazione alla sosta in violazione delle norme vigenti;
- deve essere utilizzato esclusivamente secondo le finalità previste dalla legge.

L'uso improprio del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dei provvedimenti conseguenti previsti dal Regolamento e la permanenza dei veicoli autorizzati all'interno dell'area perimetrata della ZTL è consentita **per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo massimo di 20 (venti) minuti**.

Art. 10 - Assistenza domiciliare, caregiver e servizi sanitari

Al fine di garantire l'assistenza a persone anziane, fragili o non autosufficienti residenti o domiciliate nella ZTL, sono autorizzati gli accessi dei soggetti che svolgono attività:

- sanitarie;
- socio-sanitarie;
- assistenziali;
- di cura alla persona.

Rientrano nella presente disciplina:

- medici;
- infermieri;
- operatori socio-sanitari;
- assistenti familiari;
- caregiver;
- personale di cooperative o enti incaricati dell'assistenza.

L'autorizzazione è rilasciata per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività assistenziale e la permanenza dei veicoli autorizzati all'interno dell'area perimetrata della ZTL è consentita **per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo massimo di 20 (venti) minuti**.

Art. 11 - Taxi, NCC e trasporto persone

I veicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente (NCC) sono autorizzati all'accesso alla ZTL esclusivamente per l'effettivo svolgimento del servizio e la permanenza dei veicoli autorizzati all'interno dell'area perimetrata della ZTL è consentita **per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo massimo di 20 (venti) minuti**.

L'accesso è consentito:

- per accompagnamento e prelievo dei passeggeri;
- per il raggiungimento delle strutture ricettive;
- per esigenze di servizio documentabili.

Gli operatori devono rispettare:

- gli eventuali percorsi indicati;
- gli orari stabiliti;
- le prescrizioni relative alla sosta.

Art. 12 - Traslochi, lavori, manutenzioni e cantieri

L'accesso alla ZTL per:

- traslochi;
- lavori edilizi;
- manutenzioni;
- interventi tecnici;
- installazioni;
- cantieri;

è consentito previa autorizzazione temporanea rilasciata dall'Ufficio per il Borgo Antico.

L'autorizzazione indica:

- la targa del veicolo;
- il periodo di validità;
- il percorso consentito;
- gli orari;
- eventuali prescrizioni.

Art. 13 - Deroghe

Sono ammesse deroghe alla disciplina ordinaria della ZTL nei casi previsti dall'art. 27 del Regolamento.

Art. 14-Permessi temporanei

I permessi temporanei possono essere rilasciati per esigenze:

- occasionali;
- contingenti;
- non ricorrenti;
- debitamente documentate.

Il permesso deve indicare:

- soggetto autorizzato;
- targa;
- motivo dell'accesso;
- periodo di validità;
- fascia oraria;
- eventuali limitazioni.

La durata ordinaria non può superare trenta giorni, salvo motivate esigenze.

Art. 15 - Veicoli esenti e servizi pubblici

Sono autorizzati all'accesso senza preventiva richiesta:

- veicoli delle Forze di Polizia;
- Polizia Locale;
- Vigili del Fuoco;
- emergenza sanitaria;
- Protezione Civile;
- mezzi comunali per servizio;
- veicoli di enti pubblici per attività istituzionali;
- gestori di servizi pubblici essenziali in caso di necessità.

Per esigenze ordinarie i soggetti interessati possono essere inseriti nella white list.

Art. 16- White list delle targhe autorizzate

L'Ufficio per il Borgo Antico provvede alla gestione della whitel ist contenente le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso.

L'inserimento della targa avviene:

- a seguito del rilascio dell'autorizzazione;
- per le categorie esentate o autorizzate dalla normativa vigente;
- secondo le modalità operative stabilite dal Comune.

Ogni autorizzazione è collegata esclusivamente ai veicoli indicati nella domanda o successivamente autorizzati.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare tempestivamente:

- variazioni dei requisiti;
- sostituzione del veicolo;
- cessazione della disponibilità del mezzo;
- ogni circostanza che comporti la perdita del diritto di accesso.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle misure previste dal Regolamento comunale.

Art. 17 - Violazioni e sanzioni

L'accesso alla ZTL in assenza di autorizzazione, con autorizzazione scaduta, sospesa, revocata o utilizzata in violazione delle prescrizioni è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada e delle altre disposizioni vigenti.

Sono altresì sanzionabili:

- l'utilizzo improprio dell'autorizzazione;
- la comunicazione di dati non veritieri;
- l'uso fraudolento dei titoli autorizzativi;
- la violazione delle prescrizioni contenute nei permessi temporanei.

Restano ferme le responsabilità amministrative, civili e penali previste dalla legge.

Art. 18 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza è demandata agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

Il personale incaricato provvede all'accertamento delle violazioni secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data indicata nel provvedimento di pubblicazione e diviene esecutiva contestualmente alla apposizione della necessaria segnaletica da parte degli Uffici competenti.

Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia eventuali disposizioni incompatibili con la presente disciplina.

L'effettiva attivazione dei varchi elettronici e delle relative procedure di controllo avverrà successivamente al completamento degli adempimenti tecnici, amministrativi e autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

RENDE NOTO

Che:

1. La presente Ordinanza è adottata in attuazione del Regolamento comunale della Zona a Traffico Limitato del Borgo Antico di Lanuvio per finalità di sicurezza della circolazione, tutela del patrimonio storico, riduzione del traffico veicolare non necessario e miglioramento della vivibilità urbana.
2. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.
3. Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è l'Isp. Sup. Sc. Marotti Cristiana Responsabile del I Servizio Polizia Stradale.
4. L'istruttoria del presente provvedimento è stata predisposta dall'Isp. Ca. Stevanato Juri.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Roma;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Genzano di Roma;
- Comando Stazione Carabinieri di Lanuvio;
- Comando Polizia Locale di Lanuvio;
- Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma;
- ARES 118 Regione Lazio;
- Settori comunali interessati;
- ulteriori soggetti istituzionali interessati.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, ovvero ricorso straordinario a Capo dello Stato entro 120 giorni;

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che **NON costituisce titolo autorizzatorio dei lavori in argomento essendo unicamente un atto di limitazione del traffico per l'esecuzione degli stessi.**

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Comandante la Polizia Locale

Dott. Sergio Ierace

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.